

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


Sicurezza Lab S.r.l.

LINEE GUIDA PER I CDL

A cura di:
Gabriele Amato

SICUREZZA LAB SRL

EVOLUZIONE LEGISLATIVA SUCCESSIVA CONFLUITA NEL D.LGS. 81/08



La normativa di “derivazione” europea

*E' con il **D.Lgs. n. 626 del settembre 1994**, con il quale l'Italia recepisce la Direttiva Quadro 89/391 CEE, la direttiva più significativa che la legislazione italiana ha recepito in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

Principali novità

- *Integra e completa la sequenza logica delle normative precedenti venendo a configurare un sistema organizzato di prevenzione: - globale; - programmato; - informato; - partecipato;*
- *Si applica a tutti i settori di attività, sia pubblici che privati;*
- *Si passa ad un sistema di sicurezza basato soprattutto sulla prevenzione soggettiva;*
- *Viene introdotto il servizio di Prevenzione e Protezione;*
- *Informazione e formazione dei lavoratori;*
- *Programmazione e pianificazione delle attività di prevenzione e di rischio;*
- *Introduzione di nuovi fattori di rischio;*
- *Sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.*

Testo Unico Sicurezza Lavoro

- *Il D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.*

Principali novità

- Ampliamento del campo di applicazione;
- Rafforzamento della figura dell' R.L.S.;
- Introduzione dell' R.L.S. territoriale e di sito produttivo;
- Inasprimento delle sanzioni;
- Chiara definizione della delega di funzioni da parte del datore di lavoro;
- La sottolineatura della valutazione di tutti i rischi come premessa indispensabile per effettuare una prevenzione efficace;
- Dettagliata definizione dei compiti del medico competente;
- Un'ulteriore spinta a puntare a tutti i livelli sulla formazione e sull'informazione, e sull'eventuale addestramento;
- Creare una cultura della prevenzione maggiormente presente attraverso la scuola e l'università.
- Nelle gare d'appalto, le aziende che partecipano devono mettere per iscritto nel preventivo i costi relativi alla sicurezza.

Il T.U.S.L. è composto da 306 articoli suddivisi in 13 Titoli cui si aggiungono 51 allegati.

TITOLI DEL DEL D.Lgs 81/08

- Titolo I - (art. 1-61) Principi comuni
- Titolo II (art. 62-68) Luoghi di lavoro
- Titolo III (art. 69-87) Attrezzature DPI
- Titolo IV (art. 88-160) Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V (art. 161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VI (art. 167-171) Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VII (art. 172-179) Attrezzature munite di videoterminali
- Titolo VIII (art. 180-220) Agenti fisici
- Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose
- Titolo X (art. 266-286) Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI (art. 287-297) Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII (art. 298 - 303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII (art. 304 - 306) Disposizioni finali

NOVITA' D.lgs. 106/09

- Definito il concetto gravi e reiterate violazioni per l'applicazione della sospensione dell'attività imprenditoriale (all. 1);
- Completa rivisitazione dell'apparato sanzionatorio;
- Introduzione della patente a punti per le imprese di costruzioni;
- Definizione dei casi in cui non dovrà essere redatto un DUVRI;
- Semplificazione dei criteri di redazione del DVR;
- Maggiore protagonismo degli'organi paritetici.

SOGGETTI DELLA PREVENZIONE

- Datore di lavoro
 - Dirigente
 - Preposto
 - Lavoratore
- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - Addetti ai servizi speciali (APS,GEA)
 - Medico competente

Datore di lavoro

DEFINIZIONE ART 2 lett. b D.Lgs. 81/2008

«datore di lavoro»: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

Dirigente

DEFINIZIONE ART 2 lett. d D.Lgs. 81/2008


«dirigente»: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.”

PREPOSTO

DEFINIZIONE ART 2 lett. e D. Lgs. 81/08

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

DELEGA DELLE FUNZIONI DI SICUREZZA – Fonte: artt. 16-17 + giurisprudenza



VIGILANZA (ART. 16, III CO)

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4

OBBLIGHI DI:
Datore di lavoro
Dirigente (che adotta le direttive)

ART. 18 D.Lgs.81/2008

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- g) inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi a suo carico
- *g bis)* nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa in modo autonomo;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt .36 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su sua richiesta copia del DVR, anche su supporto informatico. Il documento va consultato esclusivamente in azienda.
- p) elaborare il documento di valutazione dei rischi;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

- r) comunicare in via telematica all' Inail e all'Ipsema nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore data di assunzione e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL o all'Ipsema i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in fase di prima elezione o in caso di sostituzione;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- cc) unici compiti che il datore di lavoro non può delegare sono, la designazione dell' Rspp e la valutazione dei rischi aziendali.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DEFINIZIONE (ART 2 LETT Q) D. Lgs. 81/2008

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Compresi i rischi particolari:

quelli collegati allo stress da lavoro-correlato, (Accordo Europeo 2004);

quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D. Lgs 151 2001);

quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi.

Contenuto del D.V.R.

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono capacità professionale particolarrr, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

IL D.V.R.

Art. 29 –Datore di lavoro esegue la V/R con RSPP e medico competente, consultando RLS.

Il D.V.R. deve essere realizzato ai sensi degl'artt. 28-29 del D.Lgs 81/08, comprendere tutti i rischi e non deve essere generico.

V/R deve essere rielaborata a seguito di: (comunque ogni 4 anni)

- -modifiche processo produttivo;
 - -modifiche di organizzazione lavoro significative per salute e sicurezza
 - -evoluzione di tecnica, prevenzione, protezione;
 - -infortuni significativi;
 - -risultati della sorveglianza sanitaria.
- Nel caso di costituzione di nuova impresa il DVR potrà essere redatto entro 90 gg.

V/R da custodire presso unità produttiva

Datori di lavoro ≤ 10 lavoratori possono eseguire V/R con procedure standardizzate

I datori di lavoro ≤ 50 lavoratori possono effettuare V/R sulla base di procedure standardizzate (escluse aziende che operano in cantieri temporanei o mobili o aziende con rischi rilevanti)

LAVORATORI


DEFINIZIONE (ART 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008

«Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il lavoratore ai sensi del T.U. viene considerato come soggetto attivo della propria sicurezza.

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO D. LGS. 81/08

Art. 2, let. a): definizione di lavoratore



Art. 21: Impresa familiare, lavoratori autonomi ecc.

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, [~~i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo~~] i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare **attrezzature** di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di **dispositivi di protezione individuale** ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno **facoltà** di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

ISPEZIONE ORGANO DI VIGILANZA

SENZA CHE SI SIA VERIFICATO ALCUN INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

**INADEMPIENZA
AI DOVERI DI SICUREZZA**

PRESCRIZIONE
(art. 20, D. Lgs. 758/1994)

OTTEMPERANZA NEI TERMINI

DEPENALIZZAZIONE
+
PAGAMENTO SANZIONI AMM.VE

INOTTEMPERANZA

RESPONSABILITA' PENALE
CONTRAVVENZIONALE
(D. Lgs. 81/2008)

**RESPONSABILITA'
PENALE
CONTRAVVEN-
ZIONALE**

INFORTUNIO ○ MALATTIA PROFESSIONALE

**INADEMPIENZA
AI DOVERI DI SICUREZZA**

RESPONSABILITA' PENALE PER
LESIONI O OMICIDIO COLPOSI
(ART. 589 – 590 C.P.)

**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
DELL'ENTE**

RISARCIMENTO INAIL
+
RIVALSA SU RESPONSABILE/I

RESPONSABILITA' CIVILE DIFFERENZIALE
(DANNO PATRIMONIALE + BIOLOGICO +
ESISTENZIALE + MORALE)

RESPONSABILITA' PENALE
CONTRAVVENZIONALE
(D. Lgs. 626/94)

**ADEMPIENZA
AL DOVERE DI SICUREZZA**

RISARCIMENTO INAIL
SENZA RIVALSA

**RESP. PENALE
PER DELITTO**

Sospensione attività produttiva ex art. 14

in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni

Finalità

far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori

contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare

Competenza

organi di vigilanza Ministero del lavoro (lav. nero o sicurezza di loro comp.)

organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali (solo violazioni sicurezza)

Condizioni

Lavoro nero pari o superiore al 20% forza lavoro

violazioni in materia di sicurezza sul lavoro
gravi (d.m. o all. 1) e reiterate (nei 5 anni successivi a prescriz. ottemperata o violaz. accertata con sentenza definitiva: più violazioni stessa indole [→ all. 1])

Durata

- Lav. nero < 50% = sosp. capacità contrattuale p.a.
- Lav. nero > 50% = sosp. capacità contrattuale p.a x 3 - max 2 anni
- gravi e reiterate violaz. in materia di sicurezza = sosp. cap. contr. p.a x 3 - max 2 anni
- reiterazione generale = sosp. cap. contr. p.a x 3 - max 2 anni (decorr. da fine prec. sosp.)
- mancata revoca entro 4 mesi = due anni

Revoca

- Regolarizzazione lavoro nero o Ottemperanza norme di sicurezza
- pagamento somma aggiuntiva (oltre normali sanzioni): 1500 lav. Nero – 2500 sicurezza

Ricorso

- Entro 30 gg alla DRL (lav. Nero) o alla Regione (sicurezza)
- Decisione entro 15 gg altrimenti il provvedimento perde efficacia

Inottemperanza

- Arresto fino a sei mesi (sicurezza)
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 € (lavoro nero)

Allegato 1: Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

Mancata formazione ed addestramento;

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;

Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio amianto

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

(1) Allegato sostituito dall'articolo 149, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Gabriele Amato

sicurezzalavoro360@gmail.com

Mob. 388. 9310679

Mob. 327. 7940319

Tel/fax 091.2526163

Sicurezza Lab S.r.l.



Sede Legale: Via Principe Umberto, 48 - 90047 Partinico (PA)
Sedi Operative: Via Giotto, 78 - 90144 Palermo / Via Romolo, 13 - 90047 Partinico (PA)
info.sicurezzalab@gmail.com **www.sicurezzalab.it**